

La totalizzazione dei periodi assicurativi dopo la legge 247/2007

Giuseppe Rodà *Esperto in materia previdenziale*

Meno vincoli per l'ottenimento della totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi

La nuova legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attesa di una complessiva riforma dell'istituto nella direzione del riassorbimento e superamento della ricongiunzione dei periodi assicurativi stessi, ha arrecato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una serie di modifiche. Vengono sostituite le parole «di durata non inferiore a sei anni», contenute nell'art. 1, comma 1, Dlgs n. 42 del 2 febbraio 2006, con le parole «di durata non inferiore a tre anni». Vengono inoltre soppresse le parole «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale» contenute nell'art. 1, comma 1, Dlgs n. 184 del 30 aprile 1997. Vale la pena, quindi, di soffermarsi sugli aspetti principali della totalizzazione dei periodi assicurativi alla luce anche delle predette modifiche, ricordando che il meccanismo della totalizzazione dei periodi assicurativi si configura nel seguente modo: i contributi non si trasferiscono da una gestione previdenziale all'altra, ma servono soltanto per il raggiungimento del diritto alla pensione (per i 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia, tanto per fare un esempio) e non anche per la determinazione della misura della pensione. L'importo della pensione viene calcolato da ciascun Ente previdenziale sulla base dei contributi versati presso l'Ente medesimo (quote pensionistiche). Nel sistema delle pensioni internazionali si parla di liquidazione in *pro-rata temporis*.

La totalizzazione dopo il Dlgs n. 42/2006

Dopo alterne vicende diventa realtà la possibilità di avvalersi della totalizzazione gratuita, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, dei periodi assicurativi con un grosso limite, però, costituito dal fatto che il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati viene generalmente determinato con il sistema di calcolo contributivo (un sistema di calcolo notoriamente meno vantaggioso di quello denominato «retributivo» per i lavoratori dipendenti e più propriamen-

te «reddituale» per i lavoratori autonomi). Questo e altro risulta dal Dlgs n. 42/2006 (G.U. n. 39/2006) sulla totalizzazione dei periodi assicurativi.

Le forme assicurative interessate

Rientrano nel campo di applicazione della totalizzazione le seguenti forme di assicurazione gestite dagli Enti previdenziali:

- ☐ Ago dei lavoratori dipendenti e le forme di previdenza obbligatorie esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale stessa (Stato, Inpdap ecc.);
- ☐ gli Enti privatizzati previsti dal decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, e successive integrazioni e modificazioni (Casse previdenziali dei liberi professionisti, Enasarco, Enpaia, Inpgi, Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime e Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani - Onaosi);
- ☐ gli Enti categoriali e pluricategoriali di cui al Dlgs n. 103/1996 (chimici, biologi e così via);
- ☐ gestione separata Inps (art. 2, comma 26, legge 335/1995);
- ☐ fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle professioni religiose diverse dalla cattolica.

Pensione di vecchiaia e di anzianità

L'esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia e di anzianità è soggetto alle seguenti condizioni:

- ☐ compimento del 65° anno di età (sia per gli uomini che per le donne) e possesso di un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni (pensione di vecchiaia) da parte del richiedente;
- ☐ possesso, sempre da parte del richiedente, di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica (pensione di anzianità);
- ☐ possesso degli ulteriori requisiti, diversi da quelli dell'anzianità contributiva e dell'età, stabiliti dai singoli ordinamenti per la concessione della pensione di vecchiaia (in genere la cessazione dell'attività lavorativa dipendente, anche all'estero);
- ☐ l'interessato non doveva risultare già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una

delle predette assicurazioni obbligatorie rientranti nella sfera applicativa della totalizzazione dei periodi assicurativi (questo limite è stato rimosso, come già detto, dalla nuova legge);

□ la facoltà di cumulo è prevista per i periodi assicurativi non coincidenti di durata non inferiore a sei anni (3 anni con la nuova legge);

□ totalizzazione di tutti i periodi assicurativi dei quali l'interessato risulta in possesso nelle predette gestioni assicurative obbligatorie.

Pensione di inabilità e indiretta

L'esercizio della facoltà di totalizzazione è ammesso anche per i trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e per la pensione indiretta, cioè per superstiti di assicurato anche nell'ipotesi di morte dell'assicurato medesimo prima dell'acquisizione del diritto a pensione, cioè del raggiungimento dei relativi requisiti. Va notato che il diritto alla pensione di inabilità viene conseguito in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi fissati nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante (normalmente 5 anni di assicurazione e 5 anni di contribuzione dei quali almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione).

Il diritto alla pensione indiretta si ottiene sulla base dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento della morte. Per il raggiungimento dei requisiti sia della pensione di inabilità che di quella indiretta (il diritto a tale pensione indiretta è esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo) sono utili i contributi oggetto della totalizzazione.

Come si esercita il diritto

Per il conseguimento della totalizzazione dei periodi assicurativi occorre la domanda del lavoratore o del suo avente causa. Questa domanda va presentata all'Ente gestore della forma assicurativa alla quale da ultimo l'interessato è iscritto oppure è stato iscritto. Spetta, quindi, a tale Ente il compito di far partire il procedimento.

La liquidazione del trattamento pro quota

L'art. 4, Dlgs n. 42/2006 detta le regole per la determinazione del trattamento pro quota, da parte delle gestioni interessate (ciascuna per la parte di propria competenza) in relazione ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. Per la misura di questo trattamento vengono delineati criteri diversi a seconda che si tratti di Enti previdenziali pubblici (Inps, Inpdap e così via), Enti previden-

ziali privatizzati ai sensi del Dlgs n. 509/1994 (Casse professionali di previdenza, ecc.) ed Enti previdenziali privati ex Dlgs n. 103/1996.

Enti previdenziali pubblici

La misura del trattamento pensionistico a carico di questi Enti viene calcolata sulla base della disciplina stabilita dal Dlgs n. 180 del 30 aprile 1997 in materia di opzione per la liquidazione della pensione con il sistema di liquidazione esclusivamente contributivo. Va notato che le retribuzioni sulle quali viene determinato il montante contributivo sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.

Enti previdenziali privati ex Dlgs n. 103/1996

Qui la misura del trattamento a carico di tali Enti viene determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti. L'art. 6 del decreto legislativo prevede per tali Enti la facoltà della ricongiunzione dei periodi assicurativi secondo la legge n. 45 del 5 marzo 1990 con l'esclusione, però, dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente, in quanto non compatibile con il sistema di calcolo contributivo.

Enti previdenziali privati ex Dlgs n. 509/1994

L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo prevede che la misura del trattamento scatta con le regole del sistema di calcolo contributivo considerando una serie di parametri. Ecco:

a) il montante contributivo è formato dai contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, se stabilito, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti (comprese le contribuzioni derivanti da riscatto ed escluse quelle versate a titolo integrativo e di solidarietà);

b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito nel quinquennio precedente l'anno da rivalutare, garantendo comunque un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5%. Attenzione, però: quando questo tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello scaturente dall'applicazione della variazione media quinquennale del Pil previsto dall'art. 1, comma 9, legge n. 335/1995, viene prescelto quello della legge n. 335/1995. Il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del Pil per le annualità anteriori alla privatizzazione di ciascun Ente;

c) per l'ottenimento dell'importo della pensione annua basta moltiplicare il montante individuale

determinato con i criteri di cui alle lett. *a)* e *b)* per il coefficiente di trasformazione dell'età del soggetto al momento del pensionamento (tab. A all. legge n. 335/1995 con i periodici aggiornamenti); *d)* la quota di pensione annua ottenuta sulla base dei predetti criteri viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'Ente della categoria applicando una specifica formula matematica di calcolo indicata nell'allegato 1 al decreto legislativo.

Viene pure previsto (art. 3, comma 4) che i parametri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e la predetta formula di calcolo possono essere rivisti in caso di sostanziali modifiche deliberate dagli Enti e approvate dai Ministeri vigilanti dei sistemi previdenziali dei singoli Enti che implicino per la generalità degli iscritti l'introduzione di diversi sistemi di liquidazione delle prestazioni.

Va evidenziato anche che vi è un caso nel quale si salva il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione applicabile al periodo contributivo relativo a tale gestione in deroga a quanto stabilito ai precedenti commi 3 e 4. Questa speciale scialuppa di salvataggio viene lanciata quando il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica risulti uguale o superiore a quello minimo richiesto per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia

Quote di pensione e rivalutazioni a carico delle gestioni interessate

Le quote di pensione riguardanti le posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e i limiti fissati da ogni singola gestione. Anche gli aumenti di rivalutazione automatica delle pensioni, liquidate con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, secondo le disposizioni di legge vigenti, sono a carico delle gestioni interessate. I parametri di conversione dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni ai fini della totalizzazione sono i seguenti:

Giorni	Equivalgono a
6	una settimana e viceversa
26	un mese e viceversa
78	un trimestre e viceversa
312	un anno e viceversa

Pagamento dei trattamenti e loro decorrenza

L'onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni (ciascuna in relazione alla propria quota). Il pagamento degli importi liquida-

ti dalle singole gestioni viene effettuato dall'Inps a seguito di apposite convenzioni stipulate con gli Enti interessati. Le quote di pensione derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. La decorrenza viene fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'interessato nel caso di pensione ai superstiti.

La direttiva 2 marzo 2006

È importante segnalare la circolare 2 marzo 2006 del Ministero del lavoro evidenziando, in particolare, il criterio interpretativo secondo il quale, a determinate condizioni, è stata estesa agli Enti pubblici previdenziali l'applicazione del principio della liquidazione del «pro rata» di pensione con il sistema di calcolo previsto dall'ordinamento dove l'interessato possiede il diritto autonomo alla pensione in un primo tempo previsto solo nell'ambito delle Casse professionali privatizzate.

Utile per l'anzianità contributiva ai fini della totalizzazione anche la contribuzione versata nei Paesi Ue o in quelli legati all'Italia da Convenzioni

Per il raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per l'esercizio della facoltà della totalizzazione secondo l'art. 1, comma 2, Dlgs n. 42/2006, vanno considerati anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. I periodi contributivi esteri devono essere calcolati indipendentemente dal limite di 6 anni previsto dall'art. 1, comma 1, Dlgs n. 42/2006 (ora 3 anni dopo la nuova legge). Occorre rispettare, invece, il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione stabilito dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

Il limite dei 6 anni (ora 3 anni dopo la nuova legge), infatti, scatta per la totalizzazione in regime nazionale, mentre per la totalizzazione in regime internazionale restano validi i limiti fissati dalla normativa comunitaria e bilaterale. È quanto risulta dalla nota 29 settembre 2006 del Ministero del lavoro, comunicata dall'Inps con messaggio n. 30610 del 16 novembre 2006 sgombrando così il campo dalle perplessità segnalate dalle sedi periferiche in materia di applicazione del Dlgs n. 42/2006 in presenza di contribuzione estera. Naturalmente, restano ferme le regole generali sulla totalizzazione dei periodi assicurativi disegnata, appunto, dal Dlgs n. 42/2006.

Il riscatto dei corsi universitari di studio dopo la legge n. 247/2007

Sul versante del riscatto del corso legale di laurea, la nuova legge n. 247/2007 introduce delle innovazioni favorevoli ai richiedenti il riscatto.

Si tratta, in particolare, delle seguenti novità:

□ per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2008 il relativo onere può essere versato in unica soluzione oppure (strada da preferire) in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi per la rateizzazione;

□ la facoltà di riscatto è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In questo caso il contributo viene versato all'Inps in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato viene trasferito, a richiesta dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto.

L'onere dei periodi di riscatto è formato dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, comma 3, legge n. 233 del 2 agosto 1990 (cioè il minimale reddituale previsto per la contribuzione dovuta dagli artigiani e dai commercianti) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

□ il contributo, come già avveniva, è totalmente deducibile fiscalmente dall'interessato con la novità che tale contributo può essere detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19% dell'importo stesso.

Altra novità arrecata dalla legge n. 247/2007 è costituita dal fatto che i periodi riscattati sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione anche nel caso della pensione di vecchiaia contributiva con i 40 anni di contribuzione.

I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Di Gabriele Bonati

Tutti gli adempimenti del datore di lavoro, dall'assunzione alla cessazione del rapporto. Esempificazioni pratiche e facsimile

Il volume è un vero "strumento di lavoro" per un'analisi approfondita di tutti gli aspetti della gestione amministrativa del personale dipendente. **Schemi, tabelle, suggerimenti operativi e facsimile** guidano il professionista nel **corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti** e rendono il manuale unico nel panorama editoriale italiano. **L'edizione 2007, oltre a contenere il quadro definitivo della riforma del TFR e della previdenza complementare, è aggiornata con tutte le disposizioni contributive e fiscali della legge finanziaria per il 2007**, dalle nuove misure di contribuzione per gli apprendisti alla nuova curva delle aliquote IRPEF, dalle nuove modalità di comunicazione di assunzione e trasformazione del rapporto di lavoro alla regolarizzazione del lavoro sommerso, dalla stabilizzazione dei contratti a progetto al nuovo sistema sanzionatorio in materia di lavoro.

Pagg. 1124 – € 57,00

Il Sole
24 ORE

Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito www.shopping24.it

